

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1189}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SGARBI BOMPANI LUCIANA, FABBRI SERONI ADRIANA, GRAMEGNA, TRIVA, ALDROVANDI, BACCALINI, BIAMONTE, DI GIULIO, DI PUCCIO, FURIA, GARBI, NOBERASCO, MICELI, POCETTI, ZOPPETTI, IOTTI LEONILDE, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, ABBIATI DOLORES, ASTOLFI MARUZZA, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CHIOVINI CECILIA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, FIBBI GIULIETTA, MENDOLA GIUSEPPA, RIGA GRAZIA, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE

Presentata il 22 novembre 1972

**Modifiche alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204
concernente la tutela delle lavoratrici madri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione di questa nostra proposta di modifica della legge di tutela delle lavoratrici madri, ad appena pochi mesi dalla approvazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 che ha permesso di superare discriminazioni, ingiustizie e limiti che risalivano alla legislazione approvata nel 1950, sottolinea l'importanza e il valore di principio che noi abbiamo dato e diamo alla battaglia condotta nel Parlamento e nel paese ai fini del riconoscimento della maternità come fatto sociale e non individuale della donna o della famiglia.

Da qui la richiesta che l'intervento dello Stato attraverso la legge per gli asili-nido e la nuova legge di tutela delle lavoratrici madri, sia volto al superamento del conflitto fra la

funzione materna e l'esercizio del diritto della donna al libero inserimento nell'attività produttiva, sociale e politica; nonché di norme per la tutela sanitaria ed economica delle lavoratrici madri al fine di salvaguardare il loro diritto alla maternità difendendo la loro integrità fisica dai pericoli insiti nelle condizioni di lavoro.

La legge n. 1204 « Tutela lavoratrici madri » contraddice invece il principio del valore sociale della maternità lasciando a carico delle singole aziende l'onere delle due ore di permesso alle lavoratrici nel primo anno di vita del bambino; non contempla l'intervento delle Regioni nell'applicazione delle norme atte a prevenire gravi danni che mettono spesso in pericolo la maternità e la salute della donna.

Queste nostre richieste sono state respinte dal Governo in sede di approvazione della legge, invocando la loro onerosità e per gli aspetti sanitari, adducendo la ragione nell'inopportunità di sottrarre competenze al Ministero del lavoro.

E soprattutto a questi motivi di fondo che noi facciamo risalire la proposta di modifica alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Chiediamo con l'articolo 4 la mutualizzazione fra i datori di lavoro delle due ore di permesso retribuite concesse alle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino. Lasciare che tale onere gravi sui singoli datori di lavoro che hanno manodopera femminile, provoca un aumento a loro carico del costo di questa manodopera femminile e non va quindi nella direzione di stimolare l'assunzione, ma ne agevola semmai l'espulsione, mentre è noto che in relazione al livello di occupazione femminile siamo già il fanalino di coda rispetto ai paesi europei.

Il Governo, attraverso la sua maggioranza, che aveva già ridotto l'onere per gli asili nido portando il numero di questi da 3.800 a 2.000 impediva anche che, applicando un onere dello 0,15 per cento di contributi sulle retribuzioni, a carico dei datori di lavoro, si mutualizzasse il costo delle due ore di permesso. Il fatto sconcertante è che in questo ultimo periodo di tempo siano proprio alcuni parlamentari democratici cristiani a denunciare nella legge di tutela della maternità una causa dell'aumentato costo della manodopera femminile e quindi una ragione che ne ha facilitato l'espulsione dal lavoro.

I limiti imposti dalla maggioranza alla legge n. 1204 dimostrano che quando si invoca la « libera scelta » per la donna tra lavoro e maternità, nei fatti non si vuole intaccare ma nascondere quelle scelte che già la società ha imposto alla donna, relegandola ad una funzione marginale e di riserva nel mercato del lavoro e assoggettandola al doppio lavoro o al lavoro nero.

È questa condizione fatta alla donna che deve essere modificata respingendo anche le tesi di coloro secondo i quali la liberazione della donna coinciderebbe con il rifiuto della maternità.

Altro aspetto negativo della legge n. 1204 che noi affrontiamo con la presente proposta, riguarda il trattamento di maternità delle lavoratrici autonome che è stato ridotto del 50 per cento (da 100 a 50 mila lire) rispetto alle proposte unanimi della Commissione lavoro della Camera. Ciò è tanto più grave tenendo conto delle carenze e dei limiti che sono im-

posti a queste categorie circa il trattamento assistenziale e previdenziale nonché alle difficoltà obiettive che le lavoratrici autonome devono affrontare per assentarsi dal lavoro prima e dopo il parto.

D'altra parte occorre tenere conto che gran parte dell'onere per la concessione dell'assegno di parto previsto dalla legge n. 1204 è a carico delle categorie beneficiarie.

Nel caso dei coltivatori diretti tale onere contribuisce addirittura a determinare un avanzo di gestione per le casse mutue di circa 600 milioni. La cosa trova una spiegazione nel fatto che il Governo, mentre dimezzava la proposta della Commissione lavoro della Camera per un assegno di lire 100.000 per ogni parto, lasciava invece invariato l'onere di lire 250 per ogni mutuo che in origine era stato previsto a carico dei coltivatori diretti.

Circa l'aspetto del controllo nell'applicazione delle norme di tutela sanitaria delle lavoratrici madri sui luoghi di lavoro, al quale dedichiamo diversi articoli della presente proposta di legge, noi chiediamo come abbiamo fatto con i nostri emendamenti in sede di approvazione della legge n. 1204, che tali compiti e poteri relativi alla medicina e igiene del lavoro siano trasferiti alle Regioni.

Il problema travalica i limiti di questa legge ed investe gli orientamenti generali della riforma del sistema sanitario.

La conferma della giustezza di questa nostra impostazione la troviamo proprio nel campo specifico della tutela della lavoratrice madre. Infatti, non si può sostenere, come ha fatto il Governo, il consolidamento dei poteri che in questa materia sono del Ministero del lavoro e che esso esercita attraverso organismi burocratici quali sono gli Ispettorati del lavoro. Essi hanno già ampiamente dimostrato la loro inidoneità.

Basta valutare il fatto che competenze così delicate, che investono il controllo e il giudizio sugli ambienti di lavoro e le specifiche condizioni delle lavoratrici gestanti e puerpere, sono affidate a soli 38 medici del lavoro dislocati in 20 regioni e 93 province italiane. Questi medici dovrebbero quindi intervenire per applicare le norme complesse che la legge n. 1204 articola nel modo seguente:

1) divieto ad adibire le gestanti al trasporto e sollevamento pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri. In questi casi il diritto delle lavoratrici ad essere spostate ad altre mansioni;

2) controllo delle condizioni ambientali e di salute delle puerpere fino a 7 mesi dopo

il parto e diritto delle stesse anche in questi casi, al passaggio ad altre mansioni;

3) anticipata astensione obbligatoria di un mese quando si constati che il tipo di lavoro sia già dannoso per le gestanti al 6° mese [la legge n. 1204 dice già che per questo controllo gli Ispettorati possono servirsi degli Uffici sanitari (!)];

4) assenza della lavoratrice durante l'intero periodo di gestazione nel caso di gravi complicanze nella gestazione o quando le condizioni di lavoro e ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Come si può constatare, le competenze e i controlli affidati agli ispettorati, sono talmente articolati e specifici che neanche le Regioni e i comuni, se non dotati di strumenti e personale idoneo, collegati necessariamente con gli organismi di fabbrica dei lavoratori, potranno farvi fronte.

Possiamo pensare che possano farlo gli ispettorati anche ristrutturati? Evidentemente no! Eppure questo è l'orientamento sostenuto dalla maggioranza DC e imposto nella legge n. 1204 svuotando di contenuto i poteri delle

Regioni e del futuro servizio sanitario nazionale per rafforzare istituti — come gli ispettorati del lavoro — che hanno fallito ai loro scopi.

Vogliamo sottolineare che in questo nostro Paese attualmente è urgente e necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono una maternità libera e consapevole, ma anche le condizioni che impediscono alle lavoratrici di essere madri, soprattutto quando queste sono determinate dalla carenza di assistenza e di azione sanitaria preventiva sull'ambiente, le condizioni di lavoro, la salute delle lavoratrici. Altre questioni particolari sono affrontate dalla nostra proposta:

nell'articolo 2 proponiamo la possibilità di modificare la suddivisione prima e dopo il parto dell'assenza obbligatoria di cinque mesi della lavoratrice madre che la nuova legge ha portato a tre mesi dopo il parto e a due prima dell'evento.

In questo modo accogliamo la proposta che era stata sostenuta dai sindacati di lasciare alla facoltà della lavoratrice di usufruire del più ampio periodo di tre mesi prima o dopo il parto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Regioni possono integrare l'elenco dei lavori da considerarsi pericolosi, faticosi ed insalubri in relazione alle particolari situazioni regionali e al proprio territorio.

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente comma:

« Su richiesta della lavoratrice, il periodo di astensione di cui alla lettera a) può essere anticipato di un mese. In tal caso viene ridotto di un mese il periodo di astensione di cui alla lettera a) ».

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va sostituito con il seguente:

« Tali lavori sono determinati dalla Regione, sentito il parere delle organizzazioni sindacali ».

ART. 3.

Il primo periodo dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« L'organo regionale competente per statuto può disporre sulla base di accertamento medico e sentiti gli organismi elettivi dei lavoratori presenti sui luoghi di lavoro, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, sino al periodo di assenza di cui alla lettera a) del precedente articolo per uno o più periodi, determinandone la durata per i seguenti motivi... ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 22 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente articolo 22-*bis*:

« I privati datori di lavoro, con la sola esclusione dei committenti di lavoro a domicilio, dei datori di lavoro del settore addetti ai servizi domestici nonché delle imprese diretto-coltivatrici, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui rispettivamente alle

leggi 22 dicembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397, hanno diritto ad ottenere da parte dell'INPS il rimborso della retribuzione da loro pagata e relativa alle ore di permesso concesse alle lavoratrici per effetto dell'articolo 10 della presente legge. In conseguenza di ciò, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto all'INPS da parte dei privati datori di lavoro un contributo pari allo 0,15 per cento delle retribuzioni corrisposte ai loro dipendenti. L'INPS avrà cura di tenere separata contabilità delle uscite e delle entrate afferenti la gestione di cui trattasi.

Per i contributi dovuti a norma del presente articolo valgono gli stessi criteri di cui all'articolo 21, commi 6, 14, 15 ».

ART. 5.

Le norme di cui all'articolo 9, al 2° comma dell'articolo 14 e all'articolo 20 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche nei confronti delle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui rispettivamente alle legge 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397.

Gli articoli 23 e 24 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono abrogati.

ART. 6.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge di competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 12 miliardi e di una ulteriore somma al termine di ogni gestione annuale capace di concorrere alla copertura di eventuali disavanzi;

b) con un contributo annuo: di lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici, per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti; di lire 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, a carico degli esercenti attività commerciali, titolari di impresa, appartenenti rispettivamente alla prima, seconda, terza, quarta e quinta classe di reddito di cui all'articolo 38 primo comma, lettera c) della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sulla presente legge per gli aspetti di tutela giuridica ed economica è esercitata dal Ministero del lavoro tramite i suoi organi decentrati, ferma restando la competenza delle Regioni per quanto attiene alla tutela sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 ».

ART. 8.

I commi 6, 7, 8, 9, 10 dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono abrogati.

ART. 9.

All'onere di 8 miliardi per l'anno 1973 derivante dall'articolo 6, lettera *a*) della presente legge si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.